

Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2012 — Pigui/Commissione(Causa T-382/11) ⁽¹⁾**(«Ricorso per carenza — Presa di posizione — Domanda d'ingiunzione — Irricevibilità manifesta»)**

(2012/C 273/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cristina Pigui (Strejnic, Romania) (rappresentante: avv. M. Alexe)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Roussanov, agenti)

Oggetto

Ricorso per carenza volto a far dichiarare che la Commissione europea ha illegittimamente omissso di esprimersi sulla domanda della ricorrente, da una parte, di avviare, ai sensi degli articoli 4 e 15 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, 1720/2006/CE, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45), un'indagine relativa ad un programma di studi di master online organizzato dalla European Online Academy (EOA), fondata dal Centro internazionale per la formazione europea (CIFE), in cooperazione con la cattedra Jean-Monnet dell'università di Colonia (Germania) e, dall'altra, di adottare tutte le misure previste dall'articolo 6 di detta decisione onde impedire che gli illeciti commessi si ripetano, di ripristinare la situazione *ab initio* delle persone lese da tali illeciti o, per lo meno, della ricorrente, nonché, da ultimo, di porre fine al finanziamento di tale master in caso di inosservanza dei supremi principi in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera i), di detta decisione, nonché dei pertinenti principi del diritto dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La sig.ra Cristina Pigui è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.**Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio**(Causa T-543/11) ⁽¹⁾**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere»)**

(2012/C 273/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: P.-F. Gaborit, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt ed E. Cujo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3), e della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.